



# **COMUNE DI PARTANNA**

## **Provincia di Trapani**

### **Originale di Ordinanza Sindacale**

N. 13 del 28-05-2019

OGGETTO: "Partanna Comune Plastic Free" - Disposizioni per la minimizzazione dei rifiuti in plastica sul territorio comunale, l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale - Divieto di commercializzazione ed utilizzo dei sacchetti, dei contenitori e delle stoviglie monouso (piatti, bicchieri e posate) non biodegradabili

### **IL SINDACO**

#### **Premesso che:**

- le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa di cui all'art. 179 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., devono perseguire iniziative dirette a favorire prioritariamente la ogni azione di prevenzione in materia di rifiuti, di riduzione della quantità di rifiuti stessi e di svolgere azioni finalizzate alla valorizzazione, studio ed introduzione sistemi integrati, al fine di favorire il massimo recupero delle risorse energetiche nonché eliminare o, quantomeno, abbattere la produzione dei rifiuti e la nocività degli stessi;
- in particolare, i singoli Comuni hanno l'obbligo di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero dei rifiuti prodotti, riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire in discarica;
- il mancato raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati, previsti dalle norme di settore, comporta inevitabilmente un aggravio dei costi in capo alle Amministrazioni Comunali che, conseguentemente, non può che trasformarsi in un incremento della tassa sulla raccolta dei rifiuti, con aggravio dei costi in questione per i singoli cittadini;
- l'utilizzo di prodotti in plastica non biodegradabili ha un prezzo altissimo in termini di compromissione dell'ambiente. Infatti, negli ultimi decenni la plastica ha avuto un impatto tale da mettere a repentaglio un ecosistema sviluppatosi nel corso dei millenni, compromettendo la vita negli oceani, nei mari, nelle montagne e, in generale, in tutto il nostro ecosistema;
- l'art. 9-bis D.L. 91/2017, come convertito in legge dall'art. 1 della L. 123/2017, prescrive il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti

alla normativa comunitaria ed alle norme tecniche approvate a livello comunitario;

- il suddetto divieto è previsto nel Piano per l'adozione delle misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale sulla base anche del criterio di ridurre la produzione dei rifiuti, di emissioni inquinanti e dei rischi ambientali;
- gli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere, trovano applicazione, tra l'altro, anche nelle categorie della ristorazione e della somministrazione degli alimenti e per il materiale per l'igiene;

**Considerato che:**

- le pubbliche amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo in generale, di predisporre ogni azione di prevenzione, riduzione delle quantità dei rifiuti e devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse;
- in particolare i singoli comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle cosiddette discariche e nel caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle norme di settore, la tariffa sulla raccolta rifiuti è destinata ad aumentare, con l'aggravio delle sanzioni per i Comuni che non rispetteranno gli obblighi previsti;
- i sacchetti di plastica utilizzati quotidianamente per la spesa generano gravi conseguenze producendo un impatto ambientale nocivo sia per quanto riguarda la fase produttiva, sia per quanto riguarda lo smaltimento di tali materiali;
- l'Unione Europea ha emanato una normativa comunitaria (EN13432:200/AC:2005) la quale prevede che entro il 2010 tutti i sacchetti di polietilene vengano sostituiti con quelli in materiali biodegradabili;
- l'utilizzo di sacchetti per la spesa biodegradabili permetterebbe di ridurre notevolmente l'impatto ambientale dei sacchetti monouso, infatti si ridurrebbero le emissioni di CO<sub>2</sub> (fase della produzione) e si eliminerebbero i problemi di smaltimento. Si possono inoltre prevedere altri effetti secondari positivi, come ad esempio un apporto alla riduzione dell'abbandono di rifiuti a tutela del territorio comunale;
- sia lo smaltimento che il recupero dei rifiuti debbono trovare giusto equilibrio tra costi e benefici con riduzione dei movimenti dei rifiuti stessi in modo da garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti;
- al fine di promuovere e di soddisfare i necessari criteri del riciclaggio e far sì che lo smaltimento costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti le Amministrazioni debbono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

**Dato atto che, in tale ottica, questa Amministrazione si prefigge le seguenti finalità:**

- ridurre la produzione di rifiuti;
- incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale a favore della quota destinata al compostaggio;

- rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti, aumentando la quota di rifiuti destinati verso forme di conferimento meno costose (compostaggio);
- diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petroli) favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili quali le bio-plastiche;
- utilizzare feste, sagre e manifestazioni in genere come veicolo per promuovere la cultura ambientale dei partecipanti;
- orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale;

**Ritenuto** opportuno e necessario assumere le iniziative del caso finalizzate alla riduzione al minimo dell'utilizzo di sacchetti monouso per la spesa non biodegradabili, di qualsiasi materiale essi siano, fino a giungere alla completa eliminazione, disciplinando con la presente ordinanza le modalità di asporto di cibi, alimenti, beni e merci di vario genere sul territorio comunale;

**Ritenute** idonee al perseguimento degli obiettivi suddetti le seguenti misure:

- a) gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali, e di somministrazione alimenti e bevande, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza saranno soggetti a controllo anche di carattere sanzionatorio atteso che dal 16/07/2019 non possono distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in materiale non biodegradabile;
- b) gli esercenti sul territorio comunale, le attività commerciali, artigianali, e di somministrazione alimenti e bevande, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza saranno soggetti a controllo anche di carattere sanzionatorio atteso che dal 16/07/2019 possono distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri, sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile;
- c) i commercianti, i privati, le associazioni, gli enti in occasione di feste pubbliche e sagre possono distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente posate, piatti, bicchieri sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile;
- d) i cittadini residenti nel comune di Partanna, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza saranno soggetti a controllo anche di carattere sanzionatorio atteso che dal 16/07/2019 si devono dotare ed utilizzare sacchetti monouso per la spesa in carta o altro materiale biodegradabile e compostabile, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto;
- e) coloro che, alla data di efficacia della presente ordinanza, acquisteranno in esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande hanno l'obbligo di utilizzare per l'asporto a casa dei prodotti acquistati, esclusivamente, sacchetti monouso in carta o altro materiale biodegradabile e compostabile, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 50;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. ed i. ed in particolare gli artt. 181, 182 e 182-bis;

#### **ORDINA**

al fine di promuovere e soddisfare i necessari criteri del riciclaggio e far sì che lo smaltimento costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base dei criteri di riduzione della produzione dei rifiuti, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali,

**Di osservare e rispettare quanto di seguito riportato:**

- a) gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali, e di somministrazione alimenti e bevande, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza saranno soggetti a controllo anche di carattere sanzionatorio atteso che dal 16/07/2019 non possono distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in materiale non biodegradabile;
- b) gli esercenti sul territorio comunale, le attività commerciali, artigianali, e di somministrazione alimenti e bevande, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza saranno soggetti a controllo anche di carattere sanzionatorio atteso che dal 16/07/2019 possono distribuire agli acquirenti esclusivamente posate, piatti, bicchieri, sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile;
- c) i commercianti, i privati, le associazioni, gli enti in occasione di feste pubbliche e sagre possono distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente posate, piatti, bicchieri sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile
- d) i cittadini residenti nel comune di Partanna, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza saranno soggetti a controllo anche di carattere sanzionatorio atteso che dal 16/07/2019 si devono dotare ed utilizzare sacchetti monouso per la spesa in carta o altro materiale biodegradabile e compostabile, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto;
- e) coloro che, alla data di efficacia della presente ordinanza, acquisteranno in esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande hanno l'obbligo di utilizzare per l'asporto a casa dei prodotti acquistati, esclusivamente, sacchetti monouso in carta o altro materiale biodegradabile e compostabile, ovvero borse riutilizzabili a rete in stoffa o tessuto;

**E' FATTO OBBLIGO**

Alla luce di quanto sopra esposto, a tutti i residenti e visitatori del comune di Partanna di utilizzare esclusivamente posate, piatti, bicchieri sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile;

**DISPONE**

che la presente Ordinanza produce efficacia a decorrere dal **16 Luglio 2019**.

**DISPONE ALTRESI'**

di pubblicizzare la presente Ordinanza inviandola alle Associazioni di categoria, affinché ne possano divulgare il dispositivo agli iscritti e non;

Gli esercenti le attività commerciali potranno ritirare copia della presente O.S. presso gli Uffici di Segreteria, del Comune di Partanna.

**AVVERTE**

che i trasgressori della presente ordinanza, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro VENTICINQUE/00) a € 500,00 (euro CINQUECENTO/00) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 3/2003.

Per i trasgressori dei suddetti obblighi è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della stessa.

Qualora il trasgressore incorra per più di due volte nella sanzione di cui sopra si procederà alla sospensione dell'attività commerciale di vendita;

### DISPONE

1. che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere sul territorio comunale e pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente all'indirizzo: [http: www.partanna.gov.it](http://www.partanna.gov.it), nonché mediante pubblicazione per estratto ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 11/2015, ed è immediatamente esecutivo.

Copia della presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza e/o conoscenza, viene trasmessa a:

- Corpo di Polizia Municipale ([poliziamunicipale.partanna@pec.it](mailto:poliziamunicipale.partanna@pec.it));
- Al Responsabile dell'AREA III del Comune di Partanna;
- Stazione dei Carabinieri di Partanna ([ttp22570@pec.carabinieri.it](mailto:ttp22570@pec.carabinieri.it));
- Corpo Forestale della Regione Siciliana ([comando.corpoforestale@certmail.regione.sicilia.it](mailto:comando.corpoforestale@certmail.regione.sicilia.it));
- Prefettura di Trapani ([protocollo.preftp@pec.interno.it](mailto:protocollo.preftp@pec.interno.it));
- Questura di Trapani ([gab.quest.tp@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.tp@pecps.poliziadistato.it));
- Libero Consorzio Comunale di Trapani ([provincia.trapani@cert.prontotp.net](mailto:provincia.trapani@cert.prontotp.net));
- Dipartimento Acque e Rifiuti Regione Sicilia ([dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it));
- alla ditta A.T.I. New System Service Srl – DHI Spa ([nss@mypec.e](mailto:nss@mypec.e));
- alla SRR Trapani Provincia Sud Società Consortile Spa ([srrtrapanisud@pec.it](mailto:srrtrapanisud@pec.it));
- alla CONFIDA, Associazione Italiana Distribuzione Automatica ([confida@legalmail.it](mailto:confida@legalmail.it)).

2. che gli Agenti di Polizia Municipale e le altre forze dell'Ordine, sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente Ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

### INFORMA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - TAR Sicilia - previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.



IL SINDACO  
NICOLO' CATANIA

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

**Il Messo Comunale**

  

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT.SSA Nastasi Doriana